

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025
Oggetto	: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Castel Guelfo (BO) in Via Madonna del Poggio, senza n° civico, richiesta dall'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti
Proposta	n. PDET-AMB-2025-226 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Castel Guelfo (BO) in Via Madonna del Poggio, senza n° civico, richiesta dall'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA:

l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM in data 09/08/2024 e acquisita con PG/2024/146618-146609-146623-146691-146741 – pratica Sinadoc 28967/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL (C.F. e PIVA 04228041200), con sede legale in Via Pertini n.1 in Comune di Casalecchio di Reno (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e

sottoprodotti svolta presso l'impianto/stabilimento ubicato in via Madonna del Poggio, senza n° civico, in Comune di Castel Guelfo (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. 269 di cui al D.Lgs. 152/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 28882/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG n. 168312 del 18/09/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

-con PG. n. 181496 del 08/10/2024 ARPAE AACM comunicava all'impresa e p.c. agli altri Enti convocati in Conferenza dei Servizi la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria,

-Arpae AACM ha acquisito con PG n. 197242-197246-197255-197285-197295-197303 del 31/10/2024 le integrazioni prodotte dal richiedente;

-Arpae AACM con nota PG n. 223812 del 10/12/2024 ha inoltrato a tutti i soggetti competenti la documentazione di cui sopra;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel Guelfo (PG. 9187 del 20/12/2024 agli atti di ARPAE al PG 232628 del 23/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE APAM – Distretto di Pianura-Imola per le matrici: Scarico in acque superficiali; emissioni in atmosfera e impatto acustico a supporto del Comune (PG 228692 del 17/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio della Bonifica Renana (PG. 403 del 10/01/2025 agli atti di ARPAE al PG 4572 del 10/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL, per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti da realizzare in via Madonna del Poggio, senza n° civico, in Comune di Castel Guelfo (BO), che sarà rilasciata da ARPAE AACM nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL Codice Fiscale 04228041200 P.IVA 04228041200 in persona del suo Rappresentante pro-tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Castel Guelfo via Madonna del Poggio, senza n° civico, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	b. Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	d. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A Scarichi in acque superficiali” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato”*
- *“Allegato C Emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006”*
- *“Allegato D Impatto acustico”*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell'atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL
Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Considerazioni

Dal progetto dello stabilimento non vengono previsti scarichi di processo, ma solo l'attivazione di uno scarico domestico da collettarsi alla pubblica fognatura (scarico S2), previo ottenimento Nullaosta all'allaccio da parte dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, e di uno scarico (S1) di acque meteoriche non contaminate in corpo idrico superficiale

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (Scolo Sestola Montanara – gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento/acque di seconda pioggia” provenienti dalle aree dello stabilimento, le acque originate dalla aree cosiddette sporche vengono preventivamente trattate mediante un impianto di prima pioggia, (dimensionato per una superficie da trattare 5.295 mq) che invia le acque insieme ai colaticci delle trincee e alle condense in testa all'impianto di fermentazione, mentre le acque di seconda pioggia verranno scaricate prima nel bacino di laminazione (costituito da un fosso di proprietà opportunamente dimensionato) e successivamente previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento e mediante l'ausilio di pompe di rilancio al corpo idrico superficiale

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico di acque reflue domestiche (S2) in pubblica fognatura originato dai servizi a servizio dello stabilimento ed oggetto di prevista progettazione. Tale scarico, ai sensi della normativa vigente, non è soggetto ad autorizzazione espressa in quanto sempre ammesso nel rispetto del regolamento del Gestore del servizio idrico integrato (HERA SPA) e delle sue eventuali prescrizioni. L'avvenuta attivazione a regime di detto scarico, da considerarsi di esclusiva competenza amministrativa del Comune di Castel Guelfo.

Prescrizioni

1. **A monte dello scarico sullo Scolo Sestola Montanara**, dovrà essere realizzato apposito ed idoneo pozzetto di ispezione/campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere ubicato immediatamente a valle del fosso di laminazione. Tale pozzetto dovrà essere inoltre identificato e reso sempre accessibile, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
2. **Lo scarico (S1) delle acque meteoriche in entrata al bacino/fosso di laminazione**, costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, acque provenienti dai pluviali e acque di dilavamento di zone non sporche, dovrà essere oggetto di un campionamento annuale di autocontrollo, che dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri pH, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico e Fosforo totale. Il punto in entrata al bacino/fosso di laminazione dovrà pertanto essere dotato di idoneo pozzetto di campionamento correttamente identificato. L'esito degli autocontrolli dovrà essere conservato e reso disponibile a richiesta delle Autorità di controllo
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Prima dell'avvio dell'impianto, lo scarico domestico S2 sia allacciato alla pubblica fognatura;
 - b) Prima del conferimento della pollina e degli altri reflui zootecnici in ingresso all'impianto, così come richiesto anche da AUSL, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di una zona adeguata a evitare contaminazioni, da destinare alla pulizia e disinfezione dei contenitori e dei veicoli utilizzati per il trasporto della pollina e degli altri reflui di origine zootecnica, (area disinfezione ruote/cassoni), che preveda la realizzazione di una piazzola impermeabile dotata di canaletta di sgrondo dei liquidi utilizzati per la disinfezione dei mezzi collegata a una cisterna di raccolta (da smaltire come rifiuto) e dotata di valvola automatica o manuale che in fase di non utilizzo della disinfezione consenta la deviazione delle acque meteoriche che vi ricadono al corpo idrico superficiale o al bacino di laminazione. In merito a tale progetto, dovrà essere presentata una nuova planimetria aggiornata con la rete di smaltimento delle acque della zona di lavaggio ruote, comprensiva della valvola di deviazione.
 - c) Sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006
 - d) Mantenere in perfetto stato di funzionamento le pompe poste sul fosso di laminazione, da attivare in

caso di svuotamento. Lo svuotamento del bacino, sia in modalità manuale che automatica, potrà essere eseguito solo previo controllo delle acque raccolte nel fosso di laminazione (verifica visiva per colorazioni anomale, odori anomali, sversamenti accidentali).

- e) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- f) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
- g) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- h) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- i) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- j) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- k) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- l) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- m) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico.
- n) La vasca di stoccaggio del digestato tal quale e recupero gas non può ricevere le condense che devono essere inviate in testa all'impianto.
- o) Al fine di evitare inconvenienti ambientali, derivanti dalla cattiva gestione dei manufatti installati per la raccolta e il trattamento delle acque, si dovranno prevedere opportune operazioni di verifica, controllo e manutenzione di tutti i dispositivi.
- p) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello

scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;

- q) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 403 del 10/01/2025) riportato con il seguente Allegato
 6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.
- Elaborato "Relazione Tecnica Generale REV 1" datato ottobre 2024 (agli atti di ARPAE in data 10/12/2024 al PG/2024/223812).
- Elaborato "Planimetria Gestione acque intero lotto 1/2" datato 24/12/2024 (agli atti di ARPAE in data 31/12/2024 al PG/2024/235938)

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL
Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue di cui
all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna n.2 del
19/03/2024**

Esiti della valutazione

Visto il progetto presentato per la costruzione e l'esercizio di Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti per la produzione di Biometano, da realizzarsi nel sito posto in Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

L'ARPAE-AACM ha provveduto a svolgere la valutazione sulle caratteristiche del digestato in uscita e sui contenuti dichiarati, valutando la compatibilità con la normativa vigente, dell'utilizzazione agronomica del digestato liquido e solido in uscita dall'impianto.

Visto che il Comune di Castel Guelfo non ha evidenziato nulla di ostativo all'utilizzazione agronomica .

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica del digestato solido e liquido in uscita dall'impianto.
2. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, prima dell'avvio delle operazioni di utilizzo agronomico, la Società è obbligata alla presentazione sul Portale Regionale "Gestione Effluenti" della prevista Comunicazione di utilizzazione agronomica con le modalità previste dandone specifica comunicazione anche ai Comuni territorialmente interessati dalle operazioni
3. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

4. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
5. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
6. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica utilizzazione agronomica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL
Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE PEC 16

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE – P_t nominale 700 KWt

Portata massima	1017 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	8,7 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) (*) ...	40 mg/Nm ³
Ossidi di azoto e ammoniaca (**)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE PEC 15**PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS**

Portata massima	208 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	5 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione PEC 15, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE PEC 17**PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA – 4 MW**

Portata massima	750 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza
Altezza	7,5 m

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni (minime):

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

Concentrazione O₂ >= 3 % vol

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE PEC 18**PROVENIENZA: BIOFILTRO POLLINA**

Portata massima	4455 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	2 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Unità odorigene	300 uoE/m ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione del biofiltro, è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti sulla superficie emissiva. Nel dettaglio, la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere circa l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni¹.

EMISSIONI DA VALVOLE DI SOVRAPRESSIONE E SOTTOPRESSIONE DEL BIOGAS - VALVOLE DI SCARICO E SICUREZZA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Entro 45 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae AACM e ad Arpae Distretto di Imola, mediante pec, una planimetria di tutti i punti di emissione convogliati previsti in impianto, comprensiva degli sfiati delle valvole di sicurezza presenti in ogni vasca e digestore e del punto di emissione in atmosfera del biofiltro a servizio dello stoccaggio della pollina. Tutti i punti di emissione dovranno essere individuati e definiti univocamente.
 3. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas. In coerenza con l'art. 273-bis del DLgs 152/2006, il Gestore si è impegnato a rispettare un numero di ore operative della torcia inferiore a 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare ad Arpae AACM e Distretto di Imola ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
 4. Per quanto riguarda il punto di emissione PEC15 (UPGRADING/OFFGAS) la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.
 5. L'efficienza di abbattimento del biofiltro deve essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda la verifica del livello e ripristino del letto filtrante (annuale), la verifica dello stato dei ventilatori (mensile) e un controllo visivo dell'impianto di aspirazione. Devono essere inoltre garantiti controlli periodici dei parametri di portata specifica
- 1 Solo a titolo di esempio, su un biofiltro con una superficie di 500 m² potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso. Ogni campione sarà rappresentativo di un'area di 100 m². Ogni area dovrà essere suddivisa in microaree dove verrà misurata la velocità del flusso del gas in uscita. Per il campionamento sarà scelta la microarea a velocità di flusso maggiore.

(semestrale), di umidità e acidità del letto (settimanale), di temperatura di esercizio (in continuo) e di perdite di carico (in continuo). Le attività di controllo, di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate.

6. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati, oltre agli indicatori di attività dell'impianto e gli interventi di manutenzione, anche gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza PEC17 (torcia) e di tutti gli sfiati di emergenza.

In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

7. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

8. In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto (area tramoggia di carico, trincea di stoccaggio insilati, aree intorno allo stoccaggio pollina/letame, digestori primari, stoccaggio finale del digestato palabile, area di stoccaggio digestato liquido e area biofiltro) sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale: un autocontrollo dovrà essere effettuato nel periodo maggio/giugno ed uno nel periodo novembre/dicembre.

Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae Aacm, Arpae Distretto di Imola e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva ad Arpae Aacm e Arpae Distretto di Imola.

Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti.

A seguito delle prime due campagne di misura, dovrà essere presentato un nuovo studio modellistico mirato ad effettuare una valutazione previsionale di impatto odorigeno così come previsto dal Decreto Direttoriale n.309/2023. Nel modello dovranno essere utilizzati i valori emissivi misurati durante il monitoraggio in tutte le sorgenti emmissive considerate e i livelli di ricaduta ottenuti dovranno essere valutati secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARP AE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii." e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione.

9. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

10. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

11. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

13. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae AACM), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni Pec16, Pec15, Pec18, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

15. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

16. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE - Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL
Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società **BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa ed il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Guelfo per l'attività di produzione di Biometano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/228692 del 17/12/2024.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Castel Guelfo con nota agli atti di ARPAE al PG/2024/232628 del 23/12/2024, nel rispetto delle prescrizioni in materia di acustica formulate da ARPAE-APAM contenute nel parere di cui sopra.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, con parere acustico favorevole PG/2024/228692 del 17/12/2024, così riportate:
 - *A completamento di tutte le nuove opere impiantistiche, e comunque entro 180 giorni, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato ad attestare i risultati attesi nello studio previsionale di impatto acustico presentato, in merito al rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei valori limite differenziali presso tutti i recettori identificati. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
 - *Per gli impatti sonori dovuti al traffico indotto, soprattutto nel periodo dei massimi conferimenti*

(agosto-settembre), i valori di livello equivalente riscontrati potranno essere confrontati con le misure effettuate in periodo di morbida o con il livello sonoro statistico L90, al fine di verificare effettivamente il rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori esistenti nonché il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza.

- Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutato considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.
 - Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune, Arpae AACM e ARPAE Distretto di Pianura-Imola, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.
 - Nella medesima relazione di collaudo acustico dovrà essere allegata dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, in merito alla possibilità di spegnere in fase di esercizio le sorgenti rumorose dichiarate 'funzionanti in continuo' per almeno 15 minuti al fine di permettere agli Enti di controllo la possibilità di eseguire eventuali verifiche strumentali istituzionali.
 - A prescindere dai punti cui sopra, sia in fase di cantiere per l'approntamento del nuovo impianto nonché in fase di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante. Sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Rel_Val_Acustica_Biometano Poggio Piccolo" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/08/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.